

**Penale Sent. Sez. 3 Num. 56040 Anno 2017**

**Presidente: FIALE ALDO**

**Relatore: LIBERATI GIOVANNI**

**Data Udiienza: 05/07/2017**

### **SENTENZA**

sui ricorsi proposti da

D'Alessio Antonio, nato a Castel Castagna il 18/7/1964

Di Franco Federico, nato a Teramo il 17/3/1983

avverso la sentenza del 30/11/2016 del Tribunale di Teramo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio in relazione al reato di cui all'art. 94 d.P.R. 380/2001, capo b) della rubrica, perché il fatto non sussiste, e la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi nel resto.

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 30 novembre 2016 il Tribunale di Teramo ha condannato Antonio D'Alessio e Federico Di Franco alla pena di euro 2.000,00 di ammenda, in relazione ai reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 380/2001 (per avere, quali amministratori della Tecnoinvest Abruzzo S.n.c., proprietaria di un immobile in Comune di Tortoreto, ricadente in zona sismica, realizzato due tettoie in legno omettendo di darne preventivamente avviso allo Sportello unico per l'edilizia e in mancanza della previa autorizzazione dell'Ufficio tecnico regionale), disponendo altresì, ai sensi dell'art. 98, comma 3, d.P.R. 380/2001, la demolizione delle opere.

*G. Liberati*

Nell'affermare la responsabilità degli imputati, il Tribunale ha ribadito la sussistenza degli obblighi di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001 anche in relazione alle opere da realizzare in zona a bassa sismicità, quale il Comune di Tortoreto nel cui territorio erano state realizzate le opere oggetto della imputazione, rientrante in zona sismica 3, non ponendo alcuna distinzione riguardo agli obblighi di comunicazione l'art. 83, comma 2, d.P.R. 380/2001, e l'irrilevanza della mancanza di pericolosità della costruzione realizzata in assenza delle prescritte comunicazioni preventive, in considerazione del carattere formale dei reati di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto congiuntamente ricorso per cassazione entrambi gli imputati, affidato a quattro motivi.

2.1. Con un primo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 94 d.P.R. 380/2001, in quanto tale disposizione esclude espressamente dalla incriminazione le condotte relative a fabbricati posti in zone a bassa sismicità, quale il territorio del Comune di Tortoreto, classificato dal 2006 come zona sismica 3.

2.2. Con un secondo motivo hanno prospettato violazione dell'art. 93 d.P.R. 380/2001, in relazione alla configurazione del reato contemplato da tale disposizione come reato di pericolo astratto, senza alcuna considerazione della concreta esposizione al rischio del bene protetto, in contrasto con il principio di offensività, derivante dal principio di legalità di cui all'art. 25 Cost..

Hanno al riguardo esposto che le opere realizzate in assenza della preventiva comunicazione allo Sportello unico per l'edilizia non avevano alcuna potenzialità lesiva, trattandosi di due tettoie in legno lamellare poste al piano terreno di un edificio eretto in condominio, addossate al lato esterno di due appartamenti, della superficie di circa dieci metri quadrati ciascuna, prive di qualsiasi incidenza strutturale e, dunque, di pericolosità.

2.3. Con un terzo motivo hanno denunciato violazione dell'art. 98 d.P.R. 380/2001, lamentando l'indebita disposizione della demolizione delle opere realizzate in assenza delle prescritte comunicazioni preventive, essendo stata rilasciata autorizzazione in sanatoria da parte dell'Ufficio del Genio Civile, che, pur non privando di rilevanza penale le condotte, spiegava comunque effetti riguardo al mantenimento delle opere realizzate, impendendone la demolizione.

2.4. Con un quarto motivo hanno lamentato violazione dell'art. 131 *bis* cod. pen., per la mancata applicazione da parte del Tribunale della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto contemplata da tale disposizione, proprio in considerazione della già evidenziata mancanza di offensività delle condotte, da cui non era derivato alcun pericolo per la pubblica incolumità.

## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato esclusivamente in relazione al terzo motivo.

2. Il primo motivo, mediante il quale è stata denunciata violazione dell'art. 94 d.P.R. 380/2001, per l'affermazione di responsabilità degli imputati nonostante il Comune di Tortoreto, nel cui territorio sono state realizzate le opere, sia classificato a bassa sismicità, è manifestamente infondato.

L'art. 94 d.P.R. 380/2001 esclude la necessità della preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio regionale per le opere da realizzare in località a bassa sismicità, all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83 del medesimo d.P.R. 380/2001.

Il secondo comma di tale disposizione prevede la definizione, con decreto del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori differenziati del grado di sismicità, da prendere a base per la determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche.

A tal fine è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2003), con cui sono stati dettati i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l'adozione della classificazione sismica del territorio, hanno redatto l'elenco dei comuni con la relativa attribuzione a una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale. E' stato così eliminato quello che in precedenza era il territorio "non classificato" ed è stata introdotta la zona 4, nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica. A ciascuna zona, inoltre, è stato attribuito un valore dell'azione sismica utile per la progettazione, espresso in termini di accelerazione massima su roccia (zona 1=0.35 g, zona 2=0.25 g, zona 3=0.15 g, zona 4=0.05 g).

Ora, alla luce della eliminazione del territorio non classificato e della previsione della facoltatività della prescrizione dell'obbligo della progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, pare evidente, in mancanza di altre definizioni normative, come le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 d.P.R. 380/2001, debbano essere considerate solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo l'obbligo di prescrivere la progettazione antisismica.

Poiché l'area nella quale sono state realizzate le opere oggetto della contestazione è inclusa in zona sismica 3, correttamente ne è stata esclusa la bassa sismicità, ravvisabile solo per la zona 4, con la conseguente manifesta infondatezza della doglianza sollevata dai ricorrenti sul punto.

3. Anche il secondo motivo, mediante il quale è stata prospettata violazione dell'art. 93 d.P.R. 380/2001, per l'insufficiente considerazione della mancanza di pericolo concreto, e dunque di offensività, in conseguenza della realizzazione delle opere in questione in assenza delle prescritte comunicazioni preventive, è manifestamente infondato.

Al fine della configurabilità delle contravvenzioni previste dalla normativa antisismica, dunque anche di quella di cui agli artt. 93 e 95 d.P.R. 380/2001, è irrilevante che le costruzioni realizzate siano effettivamente pericolose, in quanto tale normativa è finalizzata a garantire l'esercizio del controllo preventivo dello Stato sulle attività edificatorie nelle zone sismiche (Sez. 3, n. 41617 del 02/10/2007, Iovine, Rv. 238007; Sez. 3, n. 7893 del 11/01/2012, Cruciani, Rv. 252750).

L'interesse protetto, sia pure strumentalmente alla salvaguardia della pubblica incolumità e del territorio, è dunque quello di consentire l'esercizio delle attribuzioni di controllo nella materia antisismica, attraverso la sanzione delle condotte elusive di tali potestà, o che ne impediscano l'esercizio: ne consegue che l'eventuale assenza di pericolosità delle opere, realizzate in mancanza delle prescritte comunicazioni e autorizzazioni preventive, non determina l'assenza di offensività della condotta, comunque idonea a pregiudicare il bene protetto dalla norma incriminatrice, tanto che è stata affermata l'irrilevanza, al fine della configurabilità di tali reati, della compatibilità delle opere realizzate con le cautele antisismiche imposte dalla legge (Sez. 3, n. 7893 del 11/01/2012, Cruciani, Rv. 252750, cit.), e anche del successivo rilascio della autorizzazione sismica in sanatoria (Sez. 3, n. 27876 del 16/06/2015, Pro., Rv. 264201).

Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza della doglianza.

4. Il quarto motivo, relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen., da esaminare in ordine logico prima del terzo motivo, relativo alla indebita disposizione dell'ordine di demolizione, è inammissibile, a causa della mancata prospettazione della applicabilità di tale causa di non punibilità nel corso del giudizio di merito.

La sentenza impugnata è, infatti, successiva alla introduzione della disposizione di cui all'art. 131 *bis* cod. pen., essendo stata resa il 30 novembre 2016, sicché di tale istituto avrebbe dovuto essere richiesta l'applicazione al giudice del merito, anche mediante istanza formulata in udienza o nel corso della

discussione finale, sicché la mancanza di tale richiesta esclude la sussistenza di una violazione di legge sul punto e preclude a questa Corte l'esame della relativa questione, in quanto l'aspetto dell'applicabilità dell'art. 131 *bis* cod. pen. non può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità, ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se tale disposizione era, come nella specie, già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata (Sez. 6, n. 20270 del 27/04/2016, Gravina, Rv. 266678, nella quale è stato precisato che la questione postula un apprezzamento di merito precluso in sede di legittimità, ma che poteva essere proposto al giudice procedente al momento dell'entrata in vigore della nuova disposizione, almeno come sollecitazione in sede di conclusioni del giudizio di merito; conf. Sez. 7, Ordinanza n. 43838 del 27/05/2016, Savini, Rv. 268281).

5. Il terzo motivo, relativo alla indebita disposizione dell'ordine di demolizione delle opere realizzate in assenza delle prescritte comunicazioni e autorizzazioni preventive nonostante il rilascio della autorizzazione in sanatoria da parte dell'Ufficio del Genio civile, è fondato.

Va, al riguardo, ribadito il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui "In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile, ai sensi dell'art. 98, comma terzo, del d.P.R. n. 380 del 2001, in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa, sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali" (Sez. 3, n. 6371 del 07/11/2013, De Cesare, Rv. 258899; Sez. 3, n. 37322 del 03/07/2007, Borgia, Rv. 237843; Sez. 3, n. 40985 del 07/11/2006, Rigano, Rv. 235411), anche in considerazione di quanto già osservato a proposito dell'interesse sotteso alle disposizioni di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001.

Ne consegue che indebitamente è stata disposta dal Tribunale di Teramo la demolizione delle opere realizzate dagli imputati, in relazione alle quali non è stata contestata l'inosservanza delle norme tecniche, bensì degli obblighi di carattere formale di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001, sicché di tale ordine va disposta la revoca.

6. In conclusione la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al disposto ordine di demolizione, che deve essere eliminato, e i ricorsi dichiarati inammissibili nel resto, stante l'autonomia delle doglianze formulate con gli altri motivi di ricorso (cfr. Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966).

**P.Q.M.**

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al disposto ordine di demolizione che elimina.

Dichiara i ricorsi inammissibili nel resto.

Così deciso il 5/7/2017


Il Consigliere estensore

Giovanni Liberati



Il Presidente

Aldo Fiale



---